Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 208/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Infrastrutture Venete S.r.l.

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità 4
1.2 Indicazioni 4
1.3 Prescrizioni 4
2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **4**
2.1 Valutazioni dell’Autorità 4
2.2 Indicazioni 4
2.3 Prescrizioni 4
3. Condizioni di accesso all’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **4**
3.1 Valutazioni dell’Autorità 4
3.2 Indicazioni 5
3.3 Prescrizioni 5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **5**
4.1 Valutazioni dell’Autorità 5
4.2 Indicazioni 5
4.3 Prescrizioni 5
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **5**
5.1 Valutazioni dell’Autorità 5
5.2 Indicazioni 6
5.3 Prescrizioni 7
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **8**
6.1 Valutazioni dell’Autorità 8
6.2 Indicazioni 8
6.3 Prescrizioni 8
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR **8**
7.1 Valutazioni dell’Autorità 8
7.2 Indicazioni 8
7.3 Prescrizioni 8
8. Appendici al PIR **9**
8.1 Valutazioni dell’Autorità 9
8.2 Indicazioni 9
8.3 Prescrizioni 9

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 75408/2026 del 30 settembre 2026, la società Infrastrutture Venete S.r.l. (nel seguito: IV) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e alle appendici di detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per le appendici, il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza di PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (nel seguito GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato **“PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)”** e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IV:	Società Infrastrutture Venete;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Per coerenza formale - anche considerando che alcune delle attività regolamentate dal PIR, come, ad esempio, la presentazione delle richieste per l’allocazione della capacità quadro, hanno scadenza molto anteriore all’indicata scadenza del mese di marzo dell’anno x+1 - si ritiene necessario che il gestore modifichi l’infografica riportata nel paragrafo 1.5.2.1, “*Aggiornamento ordinario*”, indicando quale data di pubblicazione del PIR relativo all’anno X il secondo sabato di dicembre dell’anno X-2 e la sua entrata in vigore il secondo sabato di dicembre dell’anno X-1.

1.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare l’infografica riportata nel paragrafo 1.5.2.1, “*Procedura di aggiornamento del PIR – Procedura di aggiornamento ordinario*”, indicando quale data di pubblicazione del PIR relativo all’anno X il secondo sabato di dicembre dell’anno X-2 e la sua entrata in vigore il secondo sabato di dicembre dell’anno X-1.

2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", si precisa quanto segue.

Fermo restando quanto illustrato dal gestore nel primo periodo del paragrafo, con riferimento alla prevista formulazione, nel corso dell'anno 2027, della proposta tariffaria riferita al periodo 2028-2032, si precisa che al primo anno del suddetto periodo tariffario si applica il regime provvisorio di cui alla misura 4.3, punto 4, dell'allegato A alla delibera n. 95/2023.

In applicazione di quanto previsto dalla delibera n. 95/2023, con riferimento al primo anno del periodo tariffario (2028-2032), regime transitorio, si ritiene necessario che il gestore espunga dall'ultimo capoverso del paragrafo 5.2, il periodo recante*: "*[…] *ivi compreso il periodo dal 12 al 31 dicembre che pure ricade nell'orario di servizio 2028/2029*"

In considerazione di quanto sopra, il gestore è tenuto a pubblicare nell'edizione finale del PIR 2028 i valori dei canoni per l'accesso all'infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per l'accesso ai servizi ad essa connessi (extra-PMdA) assunti per l'orario di servizio 2026-2027, adeguati in considerazione degli aspetti inflattivi. A tal fine il gestore considera i citati aspetti inflattivi assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026.

Si rende, quindi, necessario che il gestore provveda a modificare il secondo capoverso del paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*" indicando che: "*I valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi,*

determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026".

Conseguentemente, il gestore dovrà procedere a pubblicare nell'edizione finale del PIR i valori dei canoni per l'accesso all'infrastruttura (PMdA) ed ai servizi ad essa connessi (extra-PMdA), resi dallo stesso gestore, determinati come indicato nel periodo di testo di nuovo inserimento, di cui al precedente capoverso.

Nei paragrafi 5.3.1.5, "*Informazioni alle IF per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità*", e 5.3.1.6, "*Informazioni al pubblico*", il PIR prevede che le imprese ferroviarie possano accedere ai sistemi informativi di IV per acquisire informazioni in tempo reale sull'andamento della circolazione dei treni di propria competenza e sullo stato dell'infrastruttura.

Il paragrafo 3.3.1.6, "*Accesso ai Sistemi Informativi per i Richiedenti non IF",* disciplina inoltre, su richiesta, l'accesso ai sistemi informativi da parte dei richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie.

Il paragrafo 5.3.1.6 contempla anche la fornitura di informazioni al pubblico, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, ma fa riferimento principalmente alla relativa diffusione nelle stazioni e fermate attraverso gli strumenti disponibili nei singoli impianti.

Le disposizioni dovrebbero, pertanto, essere integrate e coordinate, prevedendo che IV metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, in tempo reale e in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi, generati o detenuti nell'ambito delle proprie competenze, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

In coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

A pag. 43, paragrafo 5.4.3**, "***Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta*", è riportato che **"***In assenza di comunicazione entro i tempi minimi stabiliti, sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire l'assistenza necessaria per il viaggio alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.* ***872****/2021 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.*" (enfasi aggiunta). Si ritiene opportuno che il gestore corregga il refuso inserendo il riferimento corretto al Regolamento (UE) 2021/782.

Sempre nel paragrafo 5.4.3, "*Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta*", si richiede un preavviso di almeno 96 ore per l'assistenza ai gruppi composti da almeno tre persone con disabilità o a mobilità ridotta, mentre per le richieste individuali prevede un preavviso di 24 ore.

L'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782 stabilisce un preavviso di almeno 24 ore e non prevede un termine più lungo per i gruppi. Le esigenze organizzative relative alle richieste di assistenza di più persone e alla disponibilità dei posti o di mezzi sostitutivi accessibili, non dovrebbero, quindi, tradursi in condizioni più gravose per l'accesso al servizio di assistenza.

Si rende quindi necessario adeguare il contenuto del citato paragrafo.

5.2 Indicazioni

5.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 5.3.1.6, "*Informazioni al pubblico*", con il seguente periodo: "*Relativamente agli eventi di maggior rilevanza per la regolarità della circolazione (interruzioni, indisponibilità dei servizi, anormalità, scioperi) IV è tenuto a pubblicare specifiche comunicazioni sul sito aziendale, ad accesso libero senza alcuna procedura aggiuntiva (come, per esempio, login ad altro portale o pagina web) e in modalità fruibile nel rispetto dei*

***requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (c.d. atto europeo dell'accessibilità).*"**.

5.2.2 **Si dà indicazione al Gestore di correggere, nel paragrafo 5.4.3, "*Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta*", il refuso presente nel periodo: "*In assenza di comunicazione entro i tempi minimi stabiliti, sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire l'assistenza necessaria per il viaggio alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 872/2021 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario",* richiamando, correttamente, il Regolamento (UE) 2021/782.**

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di integrare il testo del secondo periodo del paragrafo 5.2, "Sistema tariffario", con il seguente testo: "*I valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026*".**

5.3.2 **Si prescrive al Gestore di adeguare i valori dei canoni e delle tariffe relative al PMdA ed ai servizi extra-PMdA, in coerenza con quanto indicato nel testo che si è disposto di inserire con la prescrizione 5.3.1 del presente atto.**

5.3.3 **Si prescrive al Gestore di eliminare dall'ultimo capoverso del paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", la parte di testo recante: "[…] *ivi compreso il periodo dal 12 al 31 dicembre che pure ricade nell'orario di servizio 2028/2029*".**

5.3.4 **Si prescrive al Gestore di coordinare i testi dei paragrafi 5.3.1.5, "*Informazioni alle IF per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità*", e 5.3.1.6, "*Informazioni al pubblico*", nonché il relativo rinvio ai sistemi informativi di cui al paragrafo 3.3.1.6 "Accesso ai Sistemi Informativi per i Richiedenti non IF", prevedendo che IV metta a disposizione, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.**

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

5.3.5 **Si prescrive al Gestore di modificare e integrare il testo del paragrafo 5.4.3, "*Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta*", specificando che *"Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora***

questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell’erogazione del servizio, senza che l’utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi”.

5.3.6 **Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 5.4.3, “*Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta*”, la previsione che impone ai gruppi di persone con disabilità o a mobilità ridotta di prenotare l’assistenza con almeno 96 ore di anticipo e di applicare anche a tali richieste il termine previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782, precisando, inoltre, che, in assenza della notifica entro il termine previsto, IV e l’impresa ferroviaria compiono ogni ragionevole sforzo per fornire comunque l’assistenza necessaria, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 24.**

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del paragrafo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Appendici al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Appendice 7.A, “*Località aperte ai servizi viaggiatori*”, contiene, per ciascuna stazione e fermata, informazioni sulle dotazioni disponibili, sui sistemi di informazione al pubblico, sull’appartenenza al circuito di assistenza PMR, sul soggetto responsabile dell’assistenza e sull’applicazione delle STI PMR.

Tali informazioni si ritiene necessario che siano ulteriormente integrate e coordinate, al fine di rappresentare più compiutamente il livello di effettiva accessibilità e fruibilità delle singole stazioni e fermate rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell’effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, espressi dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, appare pertanto necessario precisare, per ciascun impianto, le condizioni di fruibilità in autonomia o mediante assistenza e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

8.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare e coordinare le informazioni contenute nell’Appendice 7.A, “*Località aperte ai servizi viaggiatori*”, in modo da rappresentare, per ciascuna stazione e fermata, il livello di effettiva accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le informazioni devono consentire di individuare almeno: (i) la possibilità di accesso e fruizione dell’impianto in autonomia o mediante assistenza; (ii) le condizioni e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità; (iii) le dotazioni disponibili ai fini dell’accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.